

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Bruno Cassio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato

Dalla residenza comunale, 04 AGO. 2026

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata pubblicata all'albo pretorio-on line comunale nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04 AGO. 2026 al 19 AGO. 2026;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 04 AGO. 2026

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Bruno Cassio



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 19/26

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF DEL 05.08.2025.

L'anno duemilaventisei, addì **VENTICINQUE** del mese di **LUGLIO** alle ore 10:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO – Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO	X	
- CATTANEO ENRICO	X	
- TADDEI DAVIDE	X	
- FERRARI DANIELE	X	
- RIVA ANDREA	-	X
- PEDROTTI MICHELE	-	X
- MARTINAZZOLI SILVIA	-	X
- TONON ROSARIA	-	X
- BONDIONI AGOSTINO	-	X
TOTALI	6	5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Cassio Dr. Bruno** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 04 AGO. 2026

Il Funzionario incaricato

Paola Rossini *
(*documento firmato digitalmente)

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 25 LUGLIO 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 397/2025/R/RIF DEL 05/08/2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI in generale:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTI in particolare:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI nello specifico i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, ed in particolare:

- il comma 652**, ai sensi del quale “...“... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 654 bis** ai sensi del quale “...*Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)..”*

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);

- “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...’* (lett. i);

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal

PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.

- la Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per i terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, che disciplina la metodologia ed i criteri di elaborazione e calcolo del Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2026/2029 (PEF 2026/2029), nonché dispone in merito alla relativa *validazione*;
- gli ulteriori provvedimenti adottati da ARERA per la definizione del MTR-3, da intendersi anche quale aggiornamento agli atti citati ai punti precedenti, ovvero:
 - determinazione n. 01/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, relativa agli schemi tipo degli atti degli atti, del tool di calcolo e delle modalità operative;
 - deliberazione n. 480/2025/R/rif del 4 novembre 2025, relativa al calcolo dei costi inerenti il ciclo di gestione rifiuti;

DATO ATTO che:

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vione **non è costituito** l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

RICHIAMATE le “*Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni*” del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che “... *Il nuovo MTR-3 prevede l’uso del fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell’Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di*

qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...”, e, dall’altro, si conferma che “... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”, e si prevede, altresì che, “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”.

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

DATO ATTO che in tema di costi riconosciuti l’articolo 1 della legge 147/2013 al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

DATO ATTO che il Piano Economico-Finanziario per il periodo 2026/2029 per il Comune di Vione, calcolato in funzione dei costi di esercizio del gestore Comune di Vione stesso e di quelli forniti dal gestore del servizio di trasporto raccolta e smaltimento Valle Camonica Servizi s.r.l. come da documentazione trasmessa ad inizio luglio 2026, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di cui al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), espone per l’anno 2026 un costo complessivo di Euro 299.881,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 277.094,00 (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - di cui parte fissa € 161.380,00 e parte variabile € 115.714,00 considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif.;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto del citato articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del medesimo comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari;

CONSIDERATO infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al Piano economico finanziario **non superano** i limiti previsti dall’Autorità, così come dimostrato nella Relazione di accompagnamento allo stesso;

VISTA la “validazione” del Piano economico-finanziario sottoscritta in data 07/07/2026 dal Validatore Utiliteam co. S.r.l., acquisita in data 09/07/2026;

VISTO l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall’art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale “....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”;

RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO delle Deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022 che ha introdotto il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)* :
- n. 24 del 19/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui devono adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I, così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A),della suddetta Deliberazione AREA 15/2022;
- n. 83 del 17/12/2022 con la quale è stata approvata la *Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani*,

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- . il vigente Regolamento comunale TARI “*Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*”, valido ed efficace dal 1° gennaio 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 08.04.2023;
- il vigente *Regolamento per la disciplina generale delle entrate*, approvato con delibera consiliare n. 12 del 16/03/2007;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dall’art. 49 - 1° comma – del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153 - 5° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D. L. n. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi, contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e di quanto previsto nell’Allegato A) rubricato “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” (MTR – 3), il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 (PEF 2026/2029) ed i documenti ad esso allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO:

- che l’ammontare complessivo delle entrate TARI 2026 è pari ad € 277.094,00;
- che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA (“*Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente*”, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) le seguenti *componenti perequative*, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno;

3) DI DARE ATTO che gli allegati al PEF sono depositati presso il Servizio Finanziario dell’Ente;

4) DI TRASMETTERE all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per i provvedimenti di competenza, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’ ARERA, oltre alla presente deliberazione, copia del *Piano Economico Finanziario/aggiornamento tariffario* relativo al periodo regolatorio 2026/2029, nonché la relativa *Relazione di accompagnamento* e le *Dichiarazioni di veridicità* dei gestori, predisposte secondo le prescrizioni di cui ai preposti atti citati in premessa;

5) DI TRASMETTERE il presente atto ai competenti uffici per quanto previsto dal punto 3;

6) DI DARE ATTO che sul presente atto deliberativo il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

7) DI DARE ATTO inoltre che sul presente atto deliberativo il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 – 5° comma del T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno ed astenuti nessuno, resi nei modi di Legge.